

N. 29637/2018 SUB. 1 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA "B"

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **49637/2018** promosso da:
SETTIMA S.R.L. (C.F. 00311800338)

PARTE RICORRENTE

contro

XHL S.À.R.L.
XHL 1 S.À.R.L.
SM TOPCO S.R.L.

PARTE RESISTENTE

Il Giudice,
a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

SETTIMA s.r.l. ha citato in giudizio la lussemburghese XHL s.à.r.l. e SM TOPCO s.r.l. al fine di sentire **dichiarare l'inefficacia** della cessione di quote intervenuta tra SETTIMA s.r.l. e XHL S.à r.l. con atto notarile in data 22 ottobre 2016 e per l'effetto **condannare** SM TOPCO s.r.l. **alla restituzione** in favore di SETTIMA s.r.l. della quota pari al 55% del capitale sociale di Settima Meccanica s.r.l., oggetto di cessione.

Con ricorso *ex artt. 669-quater, 670 e 700 c.p.c.*, depositato in data 7 gennaio 2019, ha chiesto al Tribunale in via d'urgenza, di:

a) disporre nei confronti di SM Topco s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, il sequestro giudiziario della quota del valore nominale di € 90.000, pari al 55% del capitale sociale di Settima Meccanica s.r.l., oggetto di cessione con il contratto di compravendita stipulato in data 22 ottobre 2016;

b) disporre nei confronti di XHL 1 S.à r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. che inibisca l'alienazione, totale o parziale, a terzi delle quote di SM Topco s.r.l. e, in ogni caso, inibisca qualsiasi atto o fatto idoneo a diminuire la garanzia patrimoniale di SM Topco s.r.l., quali - a titolo esemplificativo - il voto favorevole allo scioglimento e alla messa in liquidazione della società ovvero alla distribuzione di dividendi o riserve in favore dei soci.

Per comprendere le domande, è necessario premettere quanto segue:

- SETTIMA s.r.l. è stata *holding* del gruppo facente capo alla famiglia Cagnani;
- SETTIMA s.r.l. era originariamente unica socia di Settima Meccanica s.r.l., che a sua volta controllava integralmente Oleodinamica Marchesini s.r.l., società operativa nel settore della progettazione, costruzione e commercializzazione di pompe idrauliche;

Pagina 1

- nel 2015 SETTIMA s.r.l. cedeva XHL s.à.r.l. (società di diritto lussemburghese riconducibile al fondo Xenon *private equity*) il 45% della sua partecipazione in Settima Meccanica s.r.l.;
- con atto in data **22 ottobre 2016** cedeva a XHL anche la restante partecipazione pari al 55% in Settima Meccanica s.r.l.;
- all'epoca la compagine sociale di SETTIMA era così composta:
 - Franco Cagnani, socio al 50%
 - Pierpaolo Cagnani socio al 30%
 - il restante 20% nella contitolarità dei due figli di Franco Cagnani, Piergiovanni e Silvia;
- l'atto di cessione venne preceduto da una assemblea dei soci di SETTIMA s.r.l. svoltasi il **26 settembre 2016**, che approvava a maggioranza (assente Pierpaolo Cagnani) di vendere alla XHL il 55% delle quote di Settima Meccanica s.r.l. al prezzo di 14.000.000 di euro;
- tale delibera veniva impugnata avanti all'Arbitro unico ed annullata con lodo pronunciato in data 19 aprile 2018;
- l'Arbitro unico ha ritenuto l'invalidità della delibera per contrarietà alla legge e allo statuto di SETTIMA, in quanto adottata a maggioranza e non all'unanimità, con specifico riferimento:
 - o all'art. 26 dello statuto che assicura al socio Pierpaolo Cagnani diritti agli utili non proporzionali alla sua partecipazione al capitale sociale¹,
 - o alla previsione dell'art. 2468, quarto comma, c.c. per cui i diritti particolari eventualmente attribuiti ai soci "d" possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci",
 - o sull'assunto che la cessione dell'intera partecipazione di SETTIMA s.r.l. in Settima Meccanica avrebbe modificato il diritto particolare del socio Cagnani avendo di fatto tale cessione "determinato la completa eliminazione della principale e più importante fonte reddituale di Settima s.r.l. svuotando in tal modo, il contenuto economico del diritto particolare precedentemente riconosciuto all'ing. Cagnani" (pag. 20 doc. 4).

In tale quadro s'inquadra l'azione di merito svolta da SETTIMA s.r.l. con atto di citazione notificato nell'ottobre 2018 nei confronti di XHL s.à r.l. e SM TOMCO s.r.l., per l'accertamento dell'inefficacia della vendita intervenuta in data 26 ottobre 2016 tra SETTIMA s.r.l. e XHL e la condanna di SM TOPCO - società riconducibile a XHL che ora controlla Oleodinamica Marchesini, alla restituzione della quota oggetto di tale cessione.

Nel ricorso cautelare, proposto anche nei confronti di XHL 1 s.à r.l., si legge che in data 17 novembre 2018 SM TOPCO ha ceduto l'intero capitale di Oleodinamica Marchesini ad un operatore tedesco (Auctus) a fronte di un corrispettivo di 23.810.000 euro.

La ricorrente sottolinea come tale cessione

- da un lato, abbia svuotato di fatto il valore della quota di Settima Meccanica oggetto della domanda di restituzione nel giudizio di merito e
- dall'altro, riveli la spregiudicatezza di XHL e il rischio che quest'ultima possa cedere a terzi le quote Settima Meccanica.

Il procedimento cautelare è dunque volto nelle intenzioni della ricorrente ad evitare l'alienazione delle quote di Settima Meccanica, sia in modo diretto, mediante una cessione da parte di SM TOMCO, sia in modo indiretto, mediante la cessione di SM TOMCO o altre analoghe società veicolo da parte della controllante XHL1.

¹ Questo il testo del punto 3 dell'art. 25 dello statuto di SETTIMA: "Al socio Cagnani Pierpaolo viene attribuito ex art. 2468 c.c. il diritto individuale di partecipazione alla distribuzione degli utili, di dividendi e di riparti in genere che non intacchino il capitale sociale nella misura del 47% anche se la sua partecipazione al capitale sociale fosse inferiore".

Si sono costituite nel presente procedimento cautelare, con distinte memorie, sia SM TOPCO s.r.l. che XHL e XHL 1 S.à.r.l. contrastando la richiesta cautelare sotto plurimi profili.

All'esito del contraddittorio scritto e della discussione in udienza, ritiene questo Tribunale che entrambe le richieste cautelari non possano trovare accoglimento, in considerazione della prognosi negativa circa la fondatezza della domanda di merito (accertamento della inefficacia verso terzi della delibera dei soci di Settima s.r.l. in data 26 settembre 2016 e quindi del contratto di cessione delle quote di Settima Meccanica del 22 ottobre 2016) che costituisce il presupposto logico giuridico di entrambe le richieste cautelari: il sequestro giudiziario di quote nei confronti di SM TOMCO s.r.l. e il provvedimento inibitorio nei confronti di XHL 1, in quanto misure volte a impedire atti di disposizione aventi ad oggetto le quote di Settima Meccaniche destinate – in tesi – alla restituzione.

Il cuore della controversia attiene alla valutazione degli effetti dell'annullamento della delibera assembleare del 26 settembre 2016 in conseguenza della decisione dell'Arbitro unico (decisione destinata a divenire definitiva in considerazione della rinuncia all'appello da parte di SETTIMA s.r.l. ora rappresentata dal Pierpaolo Cagnani) nei confronti dei terzi interessati al mantenimento degli effetti del contratto di cessione di quote.

Il lodo dell'Arbitro unico ha infatti annullato la delibera, richiamata espressamente nell'atto di cessione, con la quale la maggioranza dei soci di Settima s.r.l. hanno approvato la cessione a favore di XHL del 55% del capitale di Settima Meccanica s.r.l..

Secondo la prospettazione della ricorrente l'allora amministratore di SETTIMA s.r.l. non poteva cedere la partecipazione di maggioranza in Settima Meccanica senza ottenere la previa autorizzazione dell'unanimità dei soci, poiché la cessione avrebbe di fatto inciso (eliminandola sostanzialmente) sulla redditività generata dagli utili di Settima Meccanica, con la conseguenza che in tal modo veniva modificato lo Statuto sociale di SETTIMA e di fatto viene svuotato il diritto particolare riconosciuto a Pierpaolo Cagnani.

Tale tesi, tuttavia, non pare a questo Tribunale condivisibile sulla base dell'assorbente considerazione che in forza della previsione dell'art. 2377, settimo comma, c.c. (applicabile alle s.r.l. in forza del richiamo dell'art. 2479 *ter* c.c.) l'annullamento della delibera ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli organi della società a prendere i conseguenti provvedimenti, ma fa salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera stessa. La buona fede dei terzi va pacificamente intesa con riferimento ai motivi che hanno determinato l'invalidità e il conseguente annullamento della delibera, e pertanto - nel caso di specie - non vi è ragione di escluderla, dal momento che la decisione dell'Arbitro unico non poteva dirsi *ex ante* in alcun modo prevedibile tenuto conto delle motivazioni che la sorreggono, che tradiscono evidenti vizi logico-giuridici, dovendosi - diversamente ragionando - giungere a escludere sempre la buona fede dei terzi.

D'altro canto la stessa SETTIMA s.r.l. ha escluso che XHL abbia agito "intenzionalmente ai danni della società", avendo precisato che "non c'è spazio per evocare l'art. 2475 bis c.c., che riguarda il diverso problema dei limiti convenzionali al potere rappresentativo dell'amministratore" (cfr. la nota consegnata in udienza).

Senza contare inoltre, sempre ai fini della valutazione della condotta tenuta dalla cessionaria, che l'amministratore di SETTIMA s.r.l., all'epoca Franco Cagnani, non necessitava di alcuna delibera autorizzativa per il valido trasferimento della partecipazione in Settima Meccanica, in quanto titolare del potere di rappresentare l'impresa e di compiere "con firma libera e disgiunta" tutti gli

atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa “la facoltà di acquistare e/o vendere azioni e/o quote di partecipazione in società controllate e/o collegate di qualsiasi importo” (cfr. doc. 1 allegato al ricorso – Visura Settima s.r.l.).

Da un lato, dunque, la cessione di quote formalizzata con scrittura privata autenticata in data 22 ottobre 2019 era atto che rientrava a pieno titolo nei poteri dell’amministratore Franco Cagnani, dall’altro, la parte cessionaria non poteva essere a conoscenza di vizi invalidanti di una delibera assunta a maggioranza, a fronte di implicite e indirette modifiche statutarie, non deliberate e invero non volute (la lettera dell’art. 26 dello statuto è rimasta invariata).

Deve concludersi dunque che dalla declaratoria di invalidità della delibera assembleare del 26 settembre non può farsi discendere alcun effetto pregiudizievole per i terzi acquirenti, soggetti estranei alla compagine sociale di SETTIMA. Tutte le domande svolte nel ricorso non possono dunque trovare accoglimento.

Con il rigetto delle richieste cautelari per carenza di *fumus boni iuris* rimangono assorbite tutte le restanti questioni processuali sollevate dalle resistenti XHL e XHL1 s.à.r.l..

Quest’ultima società, tuttavia, non essendo parte del giudizio di merito ha diritto ad ottenere la refusione delle spese sostenute in questa fase, in base al principio della soccombenza, dovendosi qualificare la domanda cautelare proposta nei suoi confronti ex art. 700 c.p.c. come istanza cautelare *ante causam* ex art. 669 ter c.p.c. avente rilevanza autonoma pur se connessa a quelle rivolte nei confronti delle altre società convenute. Le spese vengono liquidate nel dispositivo, tenuto conto del tenore delle difese svolte.

Le spese sostenute nella presente fase dalle restanti parti resistenti, XHL s.à.r.l. e TOMCO s.r.l., verranno regolate in sede di decisione della causa di merito.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 *ter*, 669 *quater*, 669 *septies* c.p.c.,
rigetta il ricorso,
condanna la società SETTIMA s.r.l. a rifondere a favore di XHL1 s.à.r.l. le spese sostenute, che si liquidano in complessivi euro 3000,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA.

Spese delle restanti parti resistenti al merito.

Milano, 6 aprile 2019

Il Giudice
Maria Antonietta Ricci